

ATTO N. 197/BIS

---

## Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

*Relatore Consigliere Carlo Liviantoni*

SUL


## **D**ISEGNO DI LEGGE

“Modificazioni ed integrazioni della L.R. 18.11.1998, n. 37 – Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19.11.1997, n. 422”.

---

*Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 16.11.2000*


*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 21.11.2000*



COMUNICAZIONE DELLA II  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 16 novembre 2000 ha esaminato l'atto N.197 e ha espresso parere favorevole a maggioranza con due voti di astensione.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto alla prossima seduta del Consiglio regionale si comunica che la relazione sarà illustrata dal Consigliere Carlo Liviantoni.



## Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

*Relatore Consigliere Carlo Liviantoni*

Con il Decreto legislativo n. 422 del 19.11.1997 di attuazione dell'art.4 comma 4 della Legge n. 59/97 sono state conferite alle Regioni e agli Enti locali le funzioni e i compiti riguardanti il trasporto pubblico locale.

Infatti sul piano istituzionale sono state conferite tutte le funzioni che investono i sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei.

Invece sul piano programmatico e gestionale sono state introdotte norme tese al superamento degli assetti monopolistici che in passato avevano caratterizzato il comparto, come per esempio il comma 2 dell'art.18 del decreto legislativo 422/97 che crea a carico degli Enti locali l'obbligo di affidare i servizi con procedure concorsuali.

La Regione dell'Umbria con la legge regionale 18 novembre 1998 n.37 ha recepito il sopra citato Decreto legislativo dando particolare rilevanza all'affidamento dei servizi con procedure concorsuali. Infatti all'art 34 della L.R.37/98 sono stati fissati i termini entro i quali gli enti concedenti devono espletare tali procedure.

A tal riguardo nella relazione che accompagna tale disegno di legge sono evidenziate le difficoltà emerse nell'attuazione della legge di recepimento che hanno portato alla necessità di una modifica della stessa. La Giunta regionale ha evidenziato che:

- a più di un anno e mezzo dall'approvazione della L.R. , si pongono problemi applicativi connessi alla non approvazione degli strumenti di programmazione da cui discendono tutti i provvedimenti e gli adempimenti previsti dalla stessa L.R. 37/98, prima fra tutti il Piano regionale dei trasporti e conseguentemente i Piani di bacino di competenza delle Province e i piani comunali;
- è necessario prima dell'attivazione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, riorganizzare, integrare e razionalizzare tutti i servizi di trasporto compresi quelli ferroviari, le cui competenze peraltro verranno trasferite con ogni probabilità a decorrere dal 1 gennaio 2001;
- anche per i servizi ferroviari l'obbligo dell'affidamento dei servizi con procedure concorsuali decorre dal 1 gennaio 2004.




In conseguenza di ciò la Giunta regionale ha ritenuto necessario proporre la modifica dell'art.34 prevedendo, in conformità al D.Lgs. 400/99, la decorrenza dell'affidamento dei servizi su gomma tramite procedura concorsuale dal 1° gennaio 2004.

Contestualmente e per le stesse motivazioni, è necessario rinviare anche la stipula dei contratti di servizio compresi quelli previsti per l'anno 2000, alla stessa data individuata per le gare.

All'art. 3 del disegno di legge si ripristina la vigenza dell'art.7 della L.r. 10/95, già abrogato dall'art.35 della L.r. 37/98 al fine di ripartire le risorse nel periodo di proroga ( e cioè fino al 2003) secondo le precedenti disposizioni.

Rilevato che tra le norme da " richiamare in vita" c'è anche l'art. 13/bis della L.R. 10/95, anch'esso già abrogato, la commissione ha ritenuto opportuno ai commi 1 e 2 dell'art. 3 accanto ai citati artt. 7 e 9 inserire anche l'art. 13/bis.

Con queste osservazioni la commissione ha espresso sull'atto parere favorevole a maggioranza ed ha deciso di sottoporlo all'approvazione del Consiglio regionale.



*(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con delibera n. 999 del 13.9.2000, concernente: "Modificazioni ed integrazioni della L.R. 18.11.1998, n. 37 – Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19.11.1997, n. 422", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 22.9.2000 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 25.9.2000 (ATTO N. 197);

VISTI il parere e la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrati dal Consigliere Carlo Liviantoni (ATTO N. 197/BIS);


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo  
nonché con votazione finale sull'intera legge  
che ha registrato \_\_ voti favorevoli, \_\_ con-  
trari e \_\_ di astensione espressi nei modi di  
legge dai \_\_ Consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni della L.R. 18.11.1998, n. 37 – Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19.11.1997, n. 422", composta di n. 3 articoli nel testo che segue:



**TESTO PROPOSTO  
DALLA GIUNTA REGIONALE**

**Art. 1**

1. Al comma 4, dell'art. 18 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 la lettera c) è integrata come segue:

“ivi compresi:

1. la concessione di autostazioni di servizio di linea;
2. l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti lacuali e le concessioni per l'occupazione e l'uso di aree e di altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità nonché le funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna, il noleggio da banchina e i servizi pubblici di traino;
3. l'approvazione dei regolamenti comunali per la navigazione e la regolamentazione delle funzioni di polizia amministrativa esercitata dai comuni interessati”.

2. Al comma 4, dell'art. 18 della legge regionale 37/1998 è aggiunta la seguente lettera:

“d) tutte le funzioni, per i servizi di competenza, in materia di impianti fissi, tranvie, filovie e le linee automobilistiche compresi i servizi sostitutivi”.

**Art. 2**

1. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole “fino al 31 dicembre 2000, stipulando con-


**TESTO APPROVATO  
DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE**

**Art. 1**

**Idem**

**Art. 2**

**Idem**



tratti di servizio dal 1° gennaio 2000” sono sostituite con le seguenti:

“fino al 31 dicembre 2003, previi accordi di servizio dal 1° gennaio 2001”

2. Al comma 5 dell'art. 34 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 le parole “dal 1° gennaio 2001” sono sostituite con le seguenti: “dal 1° gennaio 2004”.

3. Dopo il comma 5 dell'art. 34 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 è aggiunto il seguente:

“5bis) le risorse destinate al trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite annualmente e fino all'anno 2003, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 2 e 3, e all'art. 13/bis, commi 5 e 6, della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali risorse, per i servizi ordinari, sono ripartite dalle Province, fra gli enti concedenti, nelle stesse percentuali fissate per l'anno 2000.”

Art. 3

1.



Art. 3.

1. Al comma 1, lett. c) dell'art. 35 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole “dell'art. 9 che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001” sono sostituite dalle seguenti:

“degli artt. 7, 9 e 13/bis che rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003”.

2. La modificazione di cui al comma 1, ha l'effetto di ripristinare la vigenza degli artt. 7 e 13/bis della legge regionale 15 marzo 1995, n. 10 abrogati ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 37/1998, nonché di prorogare la vigenza dell'art. 9 della L.R. 10/1995.